

# STATUTO

## DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

### **Articolo 1**

**1.1** È costituita una società per azioni denominata “STRADIVARIA S.P.A.”.

### **Articolo 2**

**2.1** La società ha sede in Cremona e potrà istituire unità operative, uffici, rappresentanze sia in Italia che all'estero.

### **Articolo 3**

**3.1** La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte.

## OGGETTO E SCOPO SOCIALE

### **Articolo 4**

**4.1** La società ha per oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione del collegamento autostradale tra le città di Cremona e Mantova, delle sue varianti e di altre autostrade, o tratti di esse contigue, complementari o comunque tra loro connesse.

**4.2** Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con l'oggetto sociale, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa di riferimento, escluse soltanto le attività espressamente riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

**4.3** La società può concedere garanzie ed emettere obbligazioni. La società può, inoltre, contrarre mutui di qualsiasi specie, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa di riferimento.

**4.4** La società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazioni, anche azionarie, interessenze, quote, in altre società costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

## DISPOSIZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SUI SOCI

### **Articolo 5**

**5.1** Il capitale sociale è di Euro 20.000.000,00 (Euro venti milioni virgola zero zero) ed è diviso in n. 20.000.000 (venti milioni) di azioni da nominali Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna.

**5.2** I soci potranno effettuare nei confronti della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio.

### **Articolo 6**

**6.1** Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce, quale proprietario delle azioni, che l'intestatario di esse.

**6.2** Le azioni conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione ha diritto ad un voto.

**6.3** La società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

**6.4** In caso di alienazione e/o trasferimento volontari, viene riconosciuto ai soci il diritto di prelazione eccezion fatta per l'ipotesi in cui l'alienazione e/o il trasferimento delle azioni possedute dai soci avvenga:

- in favore di società controllanti e/o controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. del socio stesso che intende procedere all'alienazione e/o trasferimento,
- o in favore di società controllate dallo stesso soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il socio che intende procedere all'alienazione e/o trasferimento.

Per alienazione e/o trasferimento volontari delle azioni possedute dai soci devono intendersi inclusi conferimenti, permuta, trasferimenti a titolo gratuito o, comunque, qualsiasi altra forma di cessione che consista in un mutamento della titolarità della partecipazione.

**6.5** Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da più di un socio, viene riconosciuto in misura proporzionale al numero di azioni possedute.

**6.6** Spetta al Consiglio di Amministrazione curare le procedure di esercizio del diritto di prelazione, che dovranno svolgersi come segue.

**6.7** Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicarlo a mezzo lettera raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione indicando gli acquirenti, il prezzo o il valore in caso di trasferimento a titolo gratuito o senza determinazione del corrispettivo, le condizioni e le modalità della cessione. In caso di trasferimento a titolo gratuito o senza determinazione del corrispettivo, il valore dovrà essere determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è sita la sede della società.

**6.8** Di detti elementi il Consiglio di Amministrazione dovrà dare comunicazione agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio cedente.

**6.9** Chi intende esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicarlo all'offerente e darne nel contempo notizia alla società, nelle stesse forme sopra indicate, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviatagli dal Consiglio di Amministrazione.

**6.10** In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, trascorsi trenta giorni dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, le azioni non prelate dovranno, nelle stesse forme sopra indicate, essere offerte ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione per l'intera quota di spettanza, i quali dovranno decidere per l'esercizio della ulteriore prelazione, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute, dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R entro sessanta giorni dalla data della nuova offerta.

**6.11** La mancata risposta dei soci, nei termini citati, va intesa come non interesse all'acquisto, con conseguente decadenza dal diritto di prelazione. L'accettazione pervenuta dopo la scadenza non produce alcun effetto.

**6.12** Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta da parte dei soci, provvederà alla verifica del rispetto delle modalità di cessione e comunicherà il risultato all'azionista cedente.

**6.13** Qualora la prelazione non sia esercitata, per la totalità delle azioni offerte, l'azionista cedente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 6.12, la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione, ovvero, qualora accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni ai soci che hanno esercitato la prelazione, tenendo per sé o cedendo all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'articolo 6.12 la parte di azioni rimasta inoptata. Ove il trasferimento delle azioni non si verifichi nel termine suindicato, il socio cedente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

## **Articolo 7**

**7.1** Il domicilio dei soci, relativamente ai rapporti con la società, è eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

## **DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA ORDINARIA E SULL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

## **Articolo 8**

**8.1** L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione, anche fuori dal comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, mediante avviso di convocazione che dovrà riportare (i) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati; (ii) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; (iii) le materie all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve

essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea. In deroga alle modalità sopra indicate, l’avviso di convocazione può essere comunicato ai soci ai quali deve arrivare almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo fax.

**8.2** L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

**8.3** Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano, l’assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

**8.4** Sono valide, in ogni caso, le assemblee a cui partecipi la totalità dei soci e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, anche in assenza delle formalità di convocazione.

## **Articolo 9**

**9.1** Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni con le modalità indicate nell’avviso di convocazione.

**9.2** Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere il deposito delle azioni anche per gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci nei termini indicati.

**9.3** Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla assemblea potrà in essa farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta. Gli Amministratori, i sindaci ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell’Assemblea.

**9.4** L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci; le sue deliberazioni, se conformi alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

## **Articolo 10**

**10.1** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o, in mancanza, da altra persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.

**10.2** Spetta al Presidente dell'assemblea constatarne la legale costituzione e verificare i poteri di rappresentanza degli intervenuti nonché compiere le attività di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

**10.3** Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, nel caso in cui la verbalizzazione non sia effettuata da notaio.

## **Articolo 11**

**11.1** Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione, funzionano e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile.

**11.2** Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni e l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

## **DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 12**

**12.1** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da undici membri eletti dall'assemblea.

**12.2** Gli amministratori possono anche non essere soci; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e comunque per una durata non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

**12.3** Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dal Codice Civile.

**12.4** Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

**12.5** Le candidature, le designazioni o le indicazioni degli amministratori devono essere corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, la designazione o l'indicazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, se del caso, indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

**12.6** L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nei limiti disciplinati dal presente articolo, al rispetto dei codici di comportamento adottati dalla società ai sensi della normativa vigente.

a) Il requisito di onorabilità sottintende non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed in particolare:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del

Libro V del Codice Civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato.

b) Il requisito di professionalità sottintende aver maturato una significativa esperienza per aver svolto:

- attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della società,

- ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società,

- ovvero attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche,

- ovvero aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) Il requisito di indipendenza, che deve essere posseduto da almeno due amministratori non esecutivi, sottintende:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un



patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (presidente, rappresentante legale, presidente del consiglio di amministrazione, dirigente) della società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

**12.7** Situazioni impeditive: non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.

Il divieto a ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo di divieto è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

**12.8** Sospensione dalle cariche: costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 12.6 lettera a);
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dell'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

**12.9** L'assemblea, ove richiesto, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità, e di decadenza, successivamente

all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Spetta altresì all'assemblea deliberare in merito alla sospensione dalla carica di amministratore.

### **Articolo 13**

**13.1** Se non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti.

### **Articolo 14**

**14.1** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, con avviso scritto, anche tramite fax o posta elettronica, indirizzato ai consiglieri e ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni prima della data fissata. A tal fine, gli amministratori hanno l'obbligo di indicare i propri recapiti (fax, posta elettronica, o quant'altro).

**14.2** In caso di eccezionale e motivata urgenza, le convocazioni possono effettuarsi con le stesse forme con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

**14.3** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno tre volte l'anno, oppure ogni volta in cui ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri o il Collegio Sindacale.

**14.4** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuata da un Vice Presidente.

**14.5** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

### **Articolo 15**

**15.1** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

**15.2** In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la seduta.

**15.3** Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario; i verbali vengono trascritti nell'apposito libro.

## **Articolo 16**

**16.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione.

**16.2** In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo.

**16.3** Qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, deve tassativamente essere assicurata:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere (anche via fax o posta elettronica), assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

**16.4** Nel caso di collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **Articolo 17**

**17.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano riservati tassativamente dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

## **Articolo 18**

**18.1** Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri e può altresì nominare un Direttore Generale determinandone le mansioni, i compiti e l'emolumento, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di un membro del Consiglio.

**18.2** Nei limiti dell'ordinaria amministrazione il Consiglio può rilasciare mandati speciali a dirigenti della società come pure, con speciale motivata deliberazione, a persona estranea determinandone i poteri relativi e fissando retribuzioni e compensi.

### **Articolo 19**

**19.1** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; l'assemblea inoltre potrà assegnare agli stessi un compenso in misura fissa, unica o periodica.

## **COMITATO ESECUTIVO**

### **Articolo 20**

**20.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da cinque membri. Il Presidente e i Vice Presidenti, se nominati, sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione della società nei limiti dei poteri delegatigli.

**20.2** Al Comitato Esecutivo possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione tutti quei poteri che sono per legge o per statuto delegabili.

**20.3** Ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, inoltre, potrà assegnare agli stessi un compenso in misura fissa, unica o periodica.

### **Articolo 21**

**21.1** Il Comitato Esecutivo dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

**21.2** Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione.

**21.3** Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, si intende decaduto l'intero Comitato e deve subito convocarsi il Consiglio di Amministrazione per la nomina dei nuovi membri.

## **Articolo 22**

**22.1** Il Presidente, in via ordinaria, regola le riunioni del Comitato Esecutivo e rappresenta il Comitato di fronte alla società ed agli organi sociali.

## **Articolo 23**

**23.1** Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche tramite fax o posta elettronica, indirizzato ai membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della data fissata. A tal fine, i membri del Comitato hanno l'obbligo di indicare i propri recapiti (fax, posta elettronica, o quant'altro).

**23.2** In caso di eccezionale e motivata urgenza, le convocazioni possono effettuarsi con le stesse forme con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

**23.3** Il Comitato inoltre può essere convocato ogni volta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

**23.4** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuata da un Vice Presidente.

**23.5** Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

## **Articolo 24**

**24.1** Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto unanime dei presenti.

**24.2** Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del Comitato e dal segretario; i verbali vengono trascritti in un apposito registro.

## **Articolo 25**

**25.1** Le riunioni del Comitato possono tenersi in videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione.

**25.2** In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivi.

**25.3** Qualora le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano in videoconferenza, deve tassativamente essere assicurata:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere (anche via fax o posta elettronica), assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

**25.4** Nel caso di collegamento audiovisivo, la riunione del Comitato si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione consiliare.

## PRESIDENZA

### **Articolo 26**

**26.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i compiti di impulso e coordinamento dell'attività della società e, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, delle politiche societarie, nonché dell'attività degli organi collegiali cui partecipa.

## RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

### **Articolo 27**

**27.1** La rappresentanza legale della società e la firma sociale anche in giudizio spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, ad un Vice Presidente a ciò delegato.

**27.2** Il Presidente potrà nominare procuratori per determinate operazioni ed atti o categorie di atti.

## BILANCIO E RIPARTO UTILI

### **Articolo 28**

**28.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di legge gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio.

### **Articolo 29**

**29.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo il prelievo del cinque per cento per la riserva ordinaria, sino a quando quest'ultima abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salva tuttavia ogni altra eventuale deliberazione assembleare.

## COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

### **Articolo 30**

**30.1** Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

**30.2** Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile ed è compensato con un emolumento annuo determinato dall'assemblea che provvede alla nomina.

**30.3** Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi speciali.

**30.4** Il controllo contabile è attribuito ad un Revisore o ad una Società di revisione che abbia i requisiti di legge.

## SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 31**

**31.1** Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

## **Articolo 32**

**32.1** Qualsiasi controversia e/o contestazione che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società ovvero ancora tra questi cumulativamente o singolarmente nei confronti degli amministratori e/o liquidatori e/o sindaci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del collegio. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del tribunale di Cremona.

**32.2** Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei membri in via rituale e secondo diritto, nel rispetto del contraddittorio. Il collegio arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. La sede dell'arbitrato sarà Cremona.

## **Articolo 33**

**33.1** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.